

CE/cf

Cuneo, 5 Febbraio 2014

Circolare n.1/Enti/2014

Alle
**STAZIONI APPALTANTI/
AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI**
Loro Sedi

Oggetto: Rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 – D.M. 13 marzo 2013.

Il D.M. del 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 (conv. Con modificazioni da L. n. 94/2012); il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21/10/2013, si è espresso in merito alla norma, fornendo alcuni importanti chiarimenti, con la circolare n°40/2013.

Tale decreto ha previsto il rilascio di "DURC positivo" nei casi in cui l'impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso.

La certificazione dei crediti ai fini rilascio DURC, di cui alla norma in esame, dovrà essere richiesta dalle Imprese interessate tramite l'apposita piattaforma telematica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF -: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> e successivamente trasmessa alle pubbliche amministrazioni tenute all'acquisizione d'ufficio del DURC; queste ultime, a loro volta, dovranno trasmetterne copia direttamente alle Casse Edili e agli Istituti interessati al rilascio del DURC e provvedere alla richiesta di DURC tramite il sito dello Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it).

La Cassa Edile deputata al rilascio del DURC in questione, dopo aver effettuato la verifica dell'effettivo importo del credito tramite la stessa piattaforma telematica, lo confronterà con il totale dei debiti dell'impresa con ciascun Ente e, qualora l'importo totale del debito risultasse uguale o inferiore all'importo del credito certificato, emetterà il DURC "positivo", con una specifica annotazione nel campo note, ovvero "Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 art.13 bis D.L.07/05/2012 n.52 conv. Con modificazioni dalla L.6/07/2012 n.94".

Il DURC in questione potrà essere richiesto per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell'autodichiarazione, ma non per i pagamenti dei SAL, Liquidazioni finali o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per le quali si applica **ESCLUSIVAMENTE** la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art.4, comma 2, del DPR n. 207/2010.

Come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro, il DURC di che trattasi avrà una validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Castelli Dott. Gerlando)



IL PRESIDENTE
(Monge Prof. Filippo)

